

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE POLITICHE ABITATIVE 11 ottobre 217, n. 261

Aggiornamento limiti di reddito per l'accesso ai benefici previsti per l'Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Convenzionata.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE

Vista la legge 07 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L. R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/1998;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n..165/2001 e s.m.i.;

Visto l'art.18 del D.lgs n.196/03;

Visto l'art.32 della legge 18 giugno 2009, n.69;

Vista la Delibera di G.R. n.1518 del 31/7/2015 e il D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015;

Vista la Delibera di G.R. n.1604 del 9/09/2015;

Vista la Delibera di G.R. n.1744 del 12/10/2015;

Vista la Delibera di G.R. n.458 del 08/04/2016 e il D.P.G.R. n.316 del 17/05/2016;

Vista la Delibera di G.R. n. 1176 del 29/07/2016;

Vista la determina dirigenziale della Sezione Personale e Organizzazione n. 997 del 23 dicembre 2016;

Vista la D.d.D. n.16 del 31 marzo 2017;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs 10 agosto 2014 n.126;

Visti gli articoli 20 e 21 della Legge n.457/78;

Vista la L.R. n. 25/2000, art. 9 lett. p);

Visto l'articolo 7 della LR. n. 4/08

PREMESSO CHE:

- L'art.20 della L. n.457/78 ha fissato i limiti massimi di reddito, per l'accesso ai mutui agevolati, degli assegnatari di abitazioni destinate ad essere cedute in proprietà individuale e degli assegnatari di abitazioni destinate ad essere date in locazione;
- Il 2° comma del citato art.20 ha stabilito che i limiti di reddito sono soggetti a revisione biennale; l'art.13 della legge n.25/80 ha stabilito che tale revisione può avere anche periodicità annuale;
- Con decreto legislativo 31.03.1998, n.112, in attuazione della L.15.03.1997, n.59, la competenza in materia di edilizia residenziale pubblica è stata trasferita alle Regioni;
- Con L.R. n. 25/2000 sono state, tra l'altro, individuate le funzioni mantenute in capo alla Regione; in particolare al punto p. dell'art. 9, "la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di ERP";
- La L R. 3 aprile 2008, n.4, all'art.7 rubricato "Accesso ai benefici previsti per l'edilizia residenziale pubblica agevolata" recita: " Per il mantenimento dei requisiti reddituali relativi all'accesso ai benefici previsti per l'edilizia residenziale pubblica agevolata, il limite definito con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economico 30 luglio 1991, n.606000 (Determinazione dei massimali di mutuo e dei nuovi limiti di reddito per l'edilizia agevolata), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale 14 agosto 1991, n.190, viene aggiornato, per gli anni successivi, con riferimento ai dati ISTAT sull'inflazione."

DATO ATTO CHE:

- il precitato art.7 della L.R. n.4/2008 dispone l'adeguamento annuale dei limiti di reddito per l'edilizia agevolata, pari all'incremento dell'indice Istat (art.20 L.457/78) determinatosi nell'anno precedente;
- con Determine Dirigenziali n.362/2009, n. 567/2010, n. 863/2011, n.574/2012, n.330/2013, n. 631/2014, n. 343/15 e n.302/2016 si è proceduto ad aggiornare i limiti di reddito sulla base delle variazioni degli indici ISTAT intervenute annualmente nel mese di giugno;

RITENUTO di dover procedere ad aggiornare i limiti di reddito sulla base delle variazioni percentuali fatte registrare dall'indice ISTAT del costo della vita fra il mese di giugno 2016 ed il mese di giugno 2017

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Digs.196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs.n.118/2011 e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili stante la natura di indirizzo.

DETERMINA

- di far propria e approvare la relazione che precede;
- di aggiornare ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3 aprile 2008 n.4 i limiti di reddito, stabiliti secondo le modalità degli artt. 20 e 21 della legge 457/78 e successive modifiche, dei soggetti beneficiari di agevolazioni di Edilizia Residenziale Pubblica, sulla base delle variazioni percentuali fatte registrare dall'indice ISTAT del costo della vita fra il mese di giugno 2016 ed il mese di giugno 2017, così come indicato nella seguente tabella:

Assegnazioni o vendite e recupero	Nuovi limiti di reddito Agevolata e Convenzionata in conto interesse	Nuovi limiti di reddito Agevolata e Convenzionata in conto capitale
Alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa	€ 23.073,00 max 20% (1)	€ 23.073,00 max
Alloggi realizzati da Comuni, ARCA, Imprese e Cooperative a proprietà divisa destinati a locazione	€ 32.301,00 max 20% (1)	€ 32.301,00 max
Alloggi realizzati da Comuni, ARCA, Imprese e Cooperative a proprietà divisa, enti pubblici per la cessione in proprietà e da privati	€ 23.073,00 max 30% (1)	€ 46.144,00 max
	Da € 23.073,01 a € 27.687,00 50% (1)	
	Da € 27.687,01 a € 46.144,00 70% (1)	
Recupero immobili		€ 28.624,00 max

(1) In rapporto al tasso di riferimento vigente al momento dell'atto di erogazione e quietanza a saldo

- di approvare, conseguentemente, i nuovi limiti di reddito così come indicati nella tabella precedente ;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.

Il presente provvedimento, adottato in originale:

- sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Pianificazione Territoriale-Urbanistica, Assetto del Territorio, Paesaggio, Politiche Abitative;

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE
Ing. Luigia BRIZZI